


Stralcio debiti fino a mille euro: il limite è riferito alla somma di tutte le cartelle e non per singolo carico

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/10/2020



Come è noto, l'art. 4 del DL n. 119/2018 dispone che *"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati [...]"*.

Con l'ordinanza n. 17966 depositata lo scorso 27 agosto, la Corte di Cassazione ha chiarito che detta disposizione ***"si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l'annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei"***.

Secondo i giudici, infatti, ***"Poiché ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti,***

sicché il valore dev'essere rispettato con riferimento all'importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi. [...] e solo nell'ipotesi in cui la cartella esponga pretese di distinta natura, stante la ontologica diversità di ciascuna categoria di carico e, dunque, di debito, giustifichi che detto limite debba operare per ciascuna categoria".

Secondo i giudici, inoltre, l'annullamento ***"opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori".***